



COMUNE DI CAREZZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n.1

15051 Carezzano (AL)

Telefono: 0131839901

Email: info@comune.carezzano.al.it

Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

ORDINANZA

N. 8/2024

Data 08 Ottobre 2024

ORDINANZA DI MANUTENZIONE, FUNZIONALITA' E RIPRISTINO FOSSI E RII LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE

Dalla residenza comunale, addì 8 del mese di Ottobre 2024

IL SINDACO

RILEVATO che la situazione di degrado dei corsi d'acqua minori, quali fossati, rii e colatoi, costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque nel territorio del Comune di Carezzano, è causa, in occasione di precipitazioni, di ripetuti allagamenti e di danni a strade ed abitati;

DATO ATTO CHE in particolare:

- a seguito delle recenti ed abbondanti piogge ultimamente verificatesi è emersa la necessità di garantire il corretto deflusso delle acque onde evitare o limitare allagamenti delle strade comunali e delle proprietà private con pericolo per la pubblica incolumità e danni agli immobili dei privati;
- L'amministrazione Comunale, per quanto di competenza

CONSIDERATO l'obbligo, ai proprietari e ai conduttori dei terreni laterali alle strade comunali interpoderali e vicinali soggette ad uso pubblico, di mantenere le stesse in buono stato di percorribilità, dotandole dei fossi necessari a consentire il rapido deflusso delle acque, provvedendo:

- a mantenere gli stessi costantemente spurgati;
- a mantenere l'efficienza dei ponticelli di accesso ai fondi, nonché alla loro sostituzione se necessario;
- a mantenere e se dal caso consolidare le ripe dei fossi e dei rii in maniera tale da evitare smontamenti, cedimenti di terreno e determinare conseguentemente situazioni di ostacolo o impedimento al corretto deflusso delle acque;

DATO ATTO CHE secondo quanto prescritto al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada):

- Ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. C) "su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico";

- Ai sensi dell'art. 31 "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno , l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada; Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi ";

- Ai sensi dell'art. 32 "Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi. Salvo quanto è stabilito nell' art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di ostruire e di mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato all'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese ".

- Che la violazione delle suddette disposizioni è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa ed importa inoltre a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I , sezione II, del titolo VI .

DATO ATTO CHE, inoltre ai sensi dell'art. 33 bis del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale:

1. Ogni proprietario di terreni agricoli deve adottare un idoneo sistema di fossi di scolo frontali e longitudinali, coordinati con i confinanti e raccordati agli esistenti sistemi pubblici di regolazione del deflusso delle acque.
2. I fossi di scolo devono essere spurgati almeno due volte l'anno e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.
3. I fossi di scolo, la cui manutenzione non rientra nei compiti dei Comuni e dei consorzi, devono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza provvede il Comune alla realizzazione delle opere addebitando agli inadempienti le spese sostenute.
4. E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici o altro materiale che possa ingombrare o che ne restringa la sezione. E' vietato ai proprietari di fossi di modificarne l'ampiezza o il declivio, salvo apposita autorizzazione dell'Ufficio competente (Comune o Genio civile) e tanto più otturarli con terra, rottami, fascine, vegetazione, anche a scopo di passaggio sui propri fondi. A questo fine dovranno servirsi di ponti stabili o mobili, i quali non impediscano o rallentino il libero corso delle acque.

5. Tutte le piante che sporgono su strade comunali e strade provinciali devono essere opportunamente tagliate garantendo la messa in sicurezza di marciapiedi e strade.

RILEVATA la necessità di provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la pubblica incolumità delle persone ed evitare il danneggiamento della proprietà pubblica e/o privata;

RAVVISATA la propria competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 ed in relazione agli atti organizzativi e normativi comunali;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- La L. 241/90 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 165/2001
- La L. 689/81
- Lo statuto comunale;
- La normativa sopra richiamata;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, ai proprietari e conduttori dei terreni frontisti di rii, fossati e canali di scolo di provvedere

ENTRO IL 30/11/2024

1. A mantenere l'efficienza e se dal caso ripristinare immediatamente le funzionalità dei fossi e dei rii costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade soggette a uso pubblico, o comunque dei terreni (a monte o a valle) i cui canali di scolo delle acque confluiscono in prossimità delle strade;
2. A mantenere e se dal caso consolidare le ripe dei fossi e dei rii in maniera tale da evitare smontamenti, cedimenti di terreno e determinare conseguentemente situazioni di ostacolo o impedimento al corretto deflusso delle acque;
3. A mantenere, comunque, costantemente nel corso dell'anno condizioni di efficienza per un corretto deflusso delle acque;

DISPONE

1. Che il mancato rispetto di questo provvedimento comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione pecuniaria da Euro 125,19 ad Euro 500,76.
2. Che in caso di inadempienza alla presente ordinanza, l'Amministrazione provvederà d'ufficio in sostituzione spese dei contravventori, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla vigente legislazione.

DISPONE ALTRESI'

1. La pubblicazione di copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
2. Di darne ampia pubblicità mediante affissione negli appositi spazi lungo tutto il territorio comunale;

INFORMA

Che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della L. 241/90,

-Responsabile del procedimento è il Sindaco Guernier Franco;

-Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

a) ricorso al T.A.R. di Torino entro sessanta giorni;

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Carezzano, 08 Ottobre 2024

IL SINDACO

Guernier Franco



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Franco Guernier", is written over the text "Guernier Franco".